



2.º) Indennità anzianità al personale delle Agenzie Generali

Il Direttore Generale:

a) - considerato che gli agenti generali sono tenuti a versare l'indennità di quicenza maturata al momento in cui vengono concessi gli aumenti di retribuzione che giocano agli effetti del calcolo del calcolo delle indennità di anzianità;

b) - tenuto presente quanto stabilito con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 1945 e 4 dicembre 1945;

Propone

di far rateizzare in dieci anni l'importo del premio unico relativo alle indennità maturate per ogni impiegato all'atto della concessione dei singoli aumenti che giocano agli effetti del calcolo delle indennità di anzianità, concedendo sopra ogni annualità lo stesso contributo che di anno in anno sarà stabilito dalla Direzione Generale, con un minimo del 20%.-

Sulla indennità annua il contributo resta sospeso nella misura del 50%..

Le somme che dovranno essere annualmente versate dagli Agenti generali per la parte eccedente lo stipendio del 1942 aumentato del 70% a scala-